

cho Ella si associa alla proposta dell'onorevole Giordano?

Francica. Sissignore.

Presidente. L'onorevole Romano ha dichiarato di ritirare tutti gli emendamenti che ha presentati; sicchè non rimane che la proposta dell'onorevole Giordano in sostituzione dell'articolo 32 accettato dal Governo e dalla Commissione.

La rileggo;

Articolo 32. " Nulla è innovato in quanto riguarda la competenza della autorità giudiziaria in materia di catasto alle disposizioni della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo. "

Metto a partito questa proposta.

(È approvata.)

Articolo 33. " Le Commissioni censuarie e i loro delegati e gli agenti del catasto avranno diritto di accedere, per gli effetti della presente legge, alle private proprietà.

" Chiunque farà opposizione sarà soggetto ad una pena pecuniaria da lire dieci a lire cento da applicarsi a norma delle vigenti leggi. "

Minghetti, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Minghetti, relatore. Qualcuno ha osservato alla Commissione che il diritto di cui si parla in questo articolo deve essere esteso alle Giunte tecniche. Sebbene ciò fosse sottinteso, ad ogni modo per maggior chiarezza si potrebbe cominciare l'articolo così:

" Le Giunte tecniche e le Commissioni censuarie, ecc. »

Avverto poi, che in relazione ad una modificazione introdotta ieri, agli *agenti del catasto*, devono sostituirsi i " periti catastali. "

Presidente. L'onorevole Carnazza-Amari ha facoltà di parlare.

Carnazza Amari. All'articolo 33 è detto: " Le Commissioni censuarie (e adesso anche le Giunte tecniche) e i loro delegati e gli agenti del catasto, avranno diritto di accedere, per gli effetti della presente legge, alle private proprietà. "

Ma non sarebbe opportuno dichiarare che il proprietario debba ricevere alcuni giorni prima un avviso?

Minghetti, relatore. È chiaro che questo si stabilirà nel regolamento.

Del resto, giacchè siamo su questo articolo, ricordo che ieri parlando delle pene pecuniarie fu

tolta in altro articolo la frase: " Da applicarsi a norma delle vigenti leggi "; quindi, per euritmia, bisogna toglierla anche dall'articolo 33.

Carnazza-Amari. La dichiarazione dell'onorevole Minghetti di cui prendo atto mi basta per raggiungere lo scopo, a cui fu diretta la mia osservazione.

Presidente. Dunque l'articolo 33 rimane formulato così:

" Le Giunte tecniche, le Commissioni censuarie, i loro delegati e i periti del catasto avranno diritto di accedere, per gli effetti della presente legge, alle private proprietà.

" Chiunque farà opposizione sarà soggetto ad una pena pecuniaria da lire dieci a lire cento. "

Pongo a partito quest'articolo così modificato.

(È approvato.)

" Art. 34. Costituiscono il catasto:

" 1° La mappa particellare;

" 2° La tavola censuaria;

" 3° Il registro delle partite;

" 4° La matricola dei possessori. "

(È approvato.)

" Art. 35. Il catasto sarà conservato e tenuto in corrente, in modo continuo ed anche con lustrazioni periodiche, delle mutazioni che avvengano nello stato dei possessi e dei rispettivi possessori.

" Le volture catastali saranno obbligatorie, e non potranno esser fatte che sulla fede di atti pubblici o di scritture private con sottoscrizioni autenticate da notaio, o accertate giudizialmente. "

In relazione a quest'articolo l'onorevole Majocchi ha proposto il seguente ordine del giorno:

" La Camera, riconoscendo che la matematica esattezza nelle variazioni sui registri censuari e l'uso diligentissimo dei medesimi sono una condizione essenziale del valore del catasto, invita il Ministero a compilare un analogo regolamento, più semplice di quello del 24 dicembre 1870, inserendovi altresì disposizioni che valgano ad assicurare la perfetta conservazione dei catasti in duplo esemplare. "

L'onorevole Majocchi ha facoltà di svolgerlo.

Majocchi. Nella elaborata relazione di questo disegno di legge, si accenna bensì all'importanza della conservazione del catasto, ma non è sufficientemente dimostrata tale importanza, e non si dice parola dei pericoli che derivano da una conservazione dei registri catastali che non sia in correlazione alle nostre istituzioni civili e no-